Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 101° — Numero 314

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 24 dicembre 1960 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866 144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 314 DEL 24 DICEMBRE 1960:

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1960.
Approvazione dei modelli di scheda concernenti la dichiarazione unica dei redditi soggetti alle imposte dirette da presentarsi nell'anno 1961.

(7946)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 dicembre 1960, n. 1541.
Norme integrative dell'ordinamento del Ministero della marina mercantile e revisione dei relativi ruoli organici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero della marina mercantile è costituito dai seguenti uffici:

1) Direzione generale degli affari generali e del personale;
2) Direzione generale del naviglio;
3) Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo;
4) Direzione generale del lavoro marittimo e portuale;
5) Direzione generale del demanio marittimo e dei porti;
6) Direzione generale della pesca marittima;
7) Ispettorato tecnico.

I ruoli organici del personale del Ministero della marina mercantile sono stabiliti nei quadri annessi alla presente legge.

I posti recati in aumento nella qualifica di ispettore generale della carriera direttiva (ruolo amministrativo) riassorbono altrettanti posti in soprannumero, conferiti, per la qualifica stessa, in applicazione della legge 19 ottobre 1959, n. 928.

I posti recati in aumento nelle qualifiche di archivista e dattilografo di 1ª classe della carriera esecutiva, riassorbono altrettanti posti in soprannumero, che, per la qualifica stessa, sono stati conferiti in applicazione degli articoli 3, primo e secondo comma, e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4; dell'art. 366, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; e dell'articolo 1 della legge 17 aprile 1957, n. 270.

Art. 2.

Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di ingegnere superiore della carriera direttiva (ruolo tecnico) è collocato, con effetto dalla predetta data, nella qualifica di ispettore.

Art. 3.

Il personale della carriera di concetto svolge compiti:
a) di carattere amministrativo;
b) di carattere contabile;
c) di carattere tecnico (disegnatori);
d) di controllo della documentazione tecnica relativa all'ammissione ai contributi in materia di costruzioni navali ed alla liquidazione delle sovvenzioni alle società esercenti servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale e di carattere locale.

Non più di tre posti della carriera di concetto sono riservati al personale destinato ad esercitare le mansioni di cui alla lettera *c*); per l'ammissione in carriera, a detto personale, è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) diploma di liceo scientifico;
2) diploma di liceo artistico;
3) licenza di istituto tecnico per geometri;
4) licenza di istituto tecnico industriale.

Non più di sei posti della stessa carriera sono riservati al personale destinato ad esercitare le mansioni di cui alla lettera *d*); per l'ammissione in carriera, a detto personale è richiesto il possesso del diploma di istituto nautico.

Per gli impiegati, di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, le materie di esame per l'ammissione in carriera e per la promozione alle qualifiche, alle quali si acceda per esami, sono stabilite nei bandi di concorso.

Art. 4.

Il personale proveniente dal ruolo ispettivo della pesca e dal ruolo disegnatori del Ministero della marina mercantile, è inquadrato nel ruolo della carriera di concetto amministrativo-contabile di cui al quadro *C* allegato alla presente legge, nella qualifica corrispondente a quella del ruolo di provenienza, occupandovi il posto spettante secondo l'anzianità della qualifica già ricoperta.

Il personale inquadrato nei ruoli aggiunti istituiti in corrispondenza del ruolo ispettivo della pesca e del ruolo disegnatori, è inquadrato nel ruolo aggiunto istituito in corrispondenza del ruolo della carriera di concetto amministrativo-contabile.

Art. 5.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili nel ruolo della carriera di concetto, dopo gli inquadramenti previsti nel precedente articolo 4, sono conferiti nella qualifica iniziale mediante concorso per esami, riservato agli impiegati di ruolo organico, dei ruoli aggiunti e non di ruolo del Ministero della

marina mercantile, in servizio da almeno due anni ed in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alle carriere di concetto, salvo il disposto dell'articolo 173, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Il personale appartenente al ruolo centrale ed al ruolo periferico della carriera esecutiva è inquadrato nel ruolo unico per la carriera esecutiva (centrale e periferica), nella qualifica corrispondente a quella del ruolo di provenienza, occupandovi il posto spettante secondo l'anzianità della qualifica già ricoperta.

Nelle promozioni a primo archivista, da conferirsi per merito assoluto, ai sensi dell'articolo 371, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al personale inquadrato nella qualifica di archivista alla data di entrata in vigore della presente legge, il 30 per cento dei posti è riservato agli archivisti appartenenti al soppresso ruolo della carriera esecutiva centrale ed il 70 per cento agli archivisti appartenenti al soppresso ruolo della carriera esecutiva periferica. I posti riservati ad una categoria del personale di cui sopra e dalla stessa non utilizzati sono attribuiti all'altra categoria.

La frazione di posto superiore alla metà si computa come posto intero.

Il personale della carriera esecutiva esercita anche le mansioni di delegato di spiaggia e di reggente degli uffici locali marittimi. Dette mansioni sono conferite con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito l'Ispettorato generale delle Capitanerie di porto.

La conseguente minore spesa per i delegati di spiaggia e incaricati marittimi, valutata in annue lire 24.000.000, compenserà in parte l'onere derivante dalla attuazione della presente legge.

Art. 7.

Gli impiegati del ruolo della carriera esecutiva, che rivestono la qualifica di dattilografo di prima e seconda classe e di dattilografo aggiunto disimpegnano esclusivamente mansioni di dattilografia, stenografia e di operatori di meccanografia e fotoriproduzione.

Un quinto dei posti nella qualifica iniziale della carriera esecutiva è conferito alla qualifica di dattilografo aggiunto. Per conseguire tale qualifica gli aspiranti, oltre alle prove scritte ed orali di cui all'articolo 182 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, debbono superare una prova pratica di dattilografia ed una prova pratica di stenografia o su mezzi meccanici, come specificato nei bandi di concorso.

I dattilografi di 1ª e 2ª classe partecipano insieme con gli archivisti e gli applicati agli esami ed agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo archivista.

Gli archivisti, gli applicati e gli applicati aggiunti della carriera esecutiva e del corrispondente ruolo aggiunto, che, nel biennio precedente all'entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato prevalentemente le mansioni di dattilografia, continueranno ad esercitare tali mansioni.

I posti che, dopo l'applicazione degli articoli 7 ed 8 resteranno vacanti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva, saranno conferiti, per intero, al personale inquadrato nel ruolo aggiunto.

Art. 8.

Il ruolo della carriera ausiliaria centrale (personale addetto agli uffici) assume il carattere di ruolo centrale e periferico.

Art. 9.

All'onere di lire 22.000.000 derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1960-1961, sarà provveduto mediante riduzione di un pari importo sui capitoli numeri 28, 41 e 67 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, per il medesimo esercizio, per il rispettivo ammontare di lire 4.500.000, di lire 9.500.000 e di lire 8.000.000.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

La presente legge ha effetto dal 1° aprile 1961.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — JERVOLINO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

QUADRO *A*

RUOLO CENTRALE

CARRIERA DIRETTIVA

(*Ruolo amministrativo*)

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
900	Direttore generale	6
670	Ispettore generale	12
500	Direttore di divisione	24
402	Direttore di sezione	40
325	Consigliere di 1ª classe	(*a*) 100
271	Consigliere di 2ª classe	
229	Consigliere di 3ª classe	
		182

(*a*) 25 posti della qualifica iniziale potranno essere messi a concorso posteriormente al 1° luglio 1961.

QUADRO *B*

RUOLO CENTRALE

CARRIERA DIRETTIVA

(*Ruolo tecnico*)

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettore generale	1
500	Ispettore capo	3
402	Ispettore	4
		8

QUADRO *C*

RUOLO CENTRALE E PERIFERICO

CARRIERA DI CONCETTO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Segretario capo .	3
402	Segretario principale	11
325	Primo segretario	20
271	Segretario	30
229	Segretario aggiunto	40
202	Vice segretario	
		104

QUADRO *D*

RUOLO CENTRALE E PERIFERICO

CARRIERA ESECUTIVA

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
271	Archivista capo	32
229	1° Archivista	90
202	Archivista Dattilografo d[illegible] classe	140
180	Applicato - Dattilografo d[illegible] classe	228
157	Applicato aggiunto - Dattilografo aggiunto	
		490

QUADRO *E*

RUOLO CENTRALE E PERIFERICO

CARRIERA AUSILIARIA

(*Personale addetto agli uffici*)

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
180	Commesso capo .	2
173	Commesso	8
159	Usciere capo	30
151	Usciere	55
142	Inserviente . . .	
		95

QUADRO *F*

RUOLO CENTRALE E PERIFERICO

CARRIERA AUSILIARIA

(*Personale tecnico*)

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
173	Agente tecnico capo	2
159	Agente tecnico	17
		19

QUADRO *G*

RUOLI PERIFERICI

PERSONALE PROVENIENTE DALLA CESSATA AMMINISTRAZIONE AUSTRO-UNGARICA

(*Ruoli ad esaurimento*)

Personale delle Capitanerie di porto

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
271	Nocchiere di 1ª classe	—

Personale ausiliario

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
159	Usciere capo	—

LEGGE 7 dicembre 1960, n. **1542**.

Aumento degli assegni familiari nel settore delle assicurazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° aprile 1960, le misure degli assegni familiari e del relativo contributo per il settore della assicurazione della Cassa unica per gli assegni familiari, previste dalla tabella *E*) allegata al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 798, modificata con legge 14 febbraio 1958, n. 139, sono sostituite da quelle stabilite dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 2.

A decorrere dal 1° aprile 1963, l'aliquota di contributo previsto dalla tabella allegata alla presente legge è elevata al 22,90 per cento.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307 ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — SULLO — TAVIANI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

TABELLA *E*.

Assegni familiari e relativo contributo per l'assicurazione
(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).

IMPRESE ASSICURATRICI
AGENTI E SUB-AGENTI DI ASSICURAZIONE

A) *Assegni mensili*
(Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1:26).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio L.	Per il coniuge L.	Per ciascun ascendente L.
Dirigenti, impiegati ed operai	4.576	3.562	1.898

B) *Contributo*
(A carico del datore di lavoro)
Misura: 21,40 per cento sulla retribuzione lorda.

C) *Ammontare della retribuzione assoggettabile a contributo*

Limite minimo: L. 500 giornaliere.
Limite massimo:

per le retribuzioni riferite a mese . .	L.	18.750
per le retribuzioni riferite a quindicina o a quattordicina	»	9.375
per le retribuzioni riferite a settimana	»	4.687
per le retribuzioni riferite a giornata . .	»	750

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1960, n. **1543**.

Proroga e modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;
Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68;
Vista la legge 24 luglio 1959, n. 693;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1105;

Visto il decreto Presidenziale 26 dicembre 1958, numero 1100, che proroga a non oltre il 31 dicembre 1961 il regime daziario temporaneo;

Visti i decreti Presidenziali 29 dicembre 1958, numeri 1101, 1102, 1103, 1104; 24 dicembre 1959, nn. 1108 e 1109; 28 giugno 1960, n. 588; 30 giugno 1960, n. 592 e 17 settembre 1960, n. 1220, che recano aggiunte e modificazioni al regime daziario temporaneo;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;

Vista la legge 14 aprile 1957, n. 356, che approva e dà esecuzione al Protocollo delle condizioni di accessione del Giappone all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 7 giugno 1955, con annesse liste delle concessioni tariffarie;

Vista la legge 7 novembre 1957, n. 1307, che dà esecuzione agli atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 per la modifica dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con esclusione delle norme contenute nella parte II dello stesso Accordo;

Vista la legge 9 novembre 1957, n. 1164, che approva e dà esecuzione agli Accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati Uniti d'America, con la Gran Bretagna, con la Danimarca, con la Svezia e con l'Austria il 27 giugno, il 25 luglio, il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con annesse liste di concessioni tariffarie;

Vista la legge 2 gennaio 1958, n. 25, che dà piena ed intera esecuzione al Sesto Protocollo delle concessioni addizionali, allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947 e relativi Annessi, firmato a Ginevra il 23 maggio 1956;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951:

Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi;

Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità;

Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia;

Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa;

Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di apportare alcune aggiunte e modificazioni al regime daziario temporaneo;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68 e 24 luglio 1959, n. 693;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di sbozzi in rotoli per lamiere (voce della tariffa 73.08-*a*-1) di cui all'art. 1, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1960, n. 592, è aumentato di 10.000 tonnellate e portato a complessive tonnellate 40.000.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1961 a non oltre il 30 giugno 1961 si rendono applicabili per i sottoindicati prodotti, importati in Italia da Paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio:

a) il dazio doganale nella misura dell'1% sul valore per le ghise gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse, contenenti in peso da 0,3% fino a 1% inclusi di titanio e da 0,5% fino a 1% inclusi di vanadio (voce della tariffa ex 73.01);

b) il dazio doganale nella misura del 3 % sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per gli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, non placcati, di larghezza inferiore a metri 1,50 (voce della tariffa 73.08-*a*-1), nei limiti di un contingente di tonnellate 60.000, riservato alle aziende sprovviste di acciaierie, ma dotate di impianti per la laminazione a freddo di coils per la produzione di lamierini laminati a freddo, destinati, in tutto od in parte, alla fabbricazione, con impianti propri, di bande stagnate, lamierini zincati o piombati;

c) la sospensione del dazio doganale, nei limiti di un contingente di tonnellate 2500 e sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per le lamiere dette « magnetiche », aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt per kg. non superiore a 0,75 watt — lamiere a cristalli orientati — (voci della tariffa 73.13-*a*-1; 73.15-*b*-6-*alfa*-I).

Art. 3.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto a non oltre il 31 dicembre 1961:

a) la farina di frumento manitoba (voce della tariffa doganale ex 11.01-*a*), destinata ad essere impiegata nella fabbricazione di colla di glutine in scaglie e di amido di frumento, è ammessa all'importazione in esenzione da dazio nei limiti di un contingente di quintali 650 per l'anno 1960 e successivamente di quintali 7500 annui, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze;

b) il contingente annuo di fecole di patate di cui alla voce della tariffa doganale ex 11.08-*b*-1, ammesso a dazio ridotto se destinato alla fabbricazione delle destrine, delle colle, degli appretti e bozzime a base di fecole, è elevato per l'anno 1960 a quintali 30.800 e successivamente a quintali 40.000 annui;

c) l'olio di palmisti, altro (voce della tariffa doganale ex 15.07-*n*-2) destinato ad essere impiegato nella produzione di alcool laurilico è ammesso all'importazione in esenzione da dazio, nei limiti di un contingente di quintali 1700 per l'anno 1960 e successivamente di quintali 20.000 annui, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze;

d) il contingente annuo di tuzia di cui alla voce della tariffa doganale ex 32.07-*a*-2-*beta*-X, ammesso in esenzione da dazio se destinato ad essere impiegato nella produzione di idrosolfiti, è elevato per l'anno 1960 a quintali 26.300 e successivamente a quintali 40.000 annui;

e) il contingente annuo di biglie di vetro con un contenuto non superiore all'1,5 per cento di alcali (ossido di sodio più ossido di potassio), del 10/18 per cento di allumina più ossido di ferro e del 6/12 per cento di anidride borica, di cui alla voce della tariffa doganale ex 70.03-*a*, ammesso a dazio ridotto se destinato alla fabbricazione delle fibre di vetro, è elevato per l'anno 1960 a quintali 32.500 e successivamente a quintali 60.000 annui.

Art. 4.

L'agevolazione daziaria prevista per i tronchetti di legno comune rozzo, anche scortecciato, di lunghezza di circa un metro e del diametro fino a circa 25 cm., destinati alla fabbricazione di pannelli costituiti di trucioli e cascami di legno agglomerati con resine o altri leganti, di cui alla voce della tariffa doganale ex 44.03-*b*, è modificata come segue:

« I tronchetti di legno comune rozzo, anche scortecciato, di lunghezza da circa un metro fino a circa due metri e del diametro fino a circa 25 cm. (voce di tariffa ex 44.03-*b*) e gli spacconi di lunghezza da circa un metro fino a circa due metri (voce di tariffa ex 44.01-*a*-2), destinati alla fabbricazione di pannelli costituiti di trucioli e cascami di legno agglomerati con resine o altri leganti, sono ammessi in esenzione da dazio, entro i limiti di un contingente globale annuo di quintali 200.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze ».

Art. 5.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto a non oltre il 31 dicembre 1961, ai prodotti compresi nell'annessa tabella *A*, firmata dal Ministro per le finanze, si applicano i dazi temporanei a fianco di ciascuno di essi indicati.

Art. 6.

Alle note del capitolo 92 (strumenti musicali, ecc.) della tariffa dei dazi doganali di importazione, è aggiunta la seguente nota:

4. — Gli astucci, cofani e custodie simili, presentati insieme agli oggetti di questo capitolo, cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, sono da classificare come gli oggetti stessi. Presentati isolatamente, seguono il trattamento loro proprio.

Art. 7.

Dal 1° gennaio 1961 alla tariffa dei dazi doganali di importazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le note del capitolo 73 (ghisa, ferro e acciaio) sono modificate come appresso:

Nota 1-*a*) — Ghise (n. 73.01):

Alla fine della nota è aggiunto il seguente comma:

« La ghisa presentata allo stato liquido è assimilata alla ghisa solida ».

Nota 1-*g*) — Lingotti (n. 73.06):

Alla fine della nota è aggiunto il seguente comma:

« L'acciaio presentato allo stato liquido è assimilato all'acciaio, secondo la specie, in lingotti non placcati ».

Nota 1-*n*) — Lamiere (n. 73.13):

Alla fine della nota è aggiunto il seguente comma:

« Per l'applicazione delle sottovoci, le lamiere ondulate comunque ottenute sono considerate come lamiere piane ».

Nota 1-*p*) — Barre (n. 73.10):

Alla fine della nota è aggiunto il seguente comma:

« La vergella o bordione (fil machine) è un prodotto a sezione piena, soltanto laminato a caldo, presentato in matasse arrotolate a caldo.

Si comprendono sotto questa denominazione:

1) i prodotti a sezione rotonda o quadrata il cui diametro o il lato non superi i mm. 13;

2) i prodotti di qualsiasi altra sezione, che non rispondono alla definizione dei nastri precisata alla nota 1 *m*) e il cui peso per metro lineare non superi kg. 1,330 ».

Nota *A*)-*a*:

La nota *A*) *a* è sostituita dalla seguente:

« *a*) ghise ematiti: quelle contenenti, in peso, al massimo 0,5% di fosforo e che possono inoltre contenere, isolatamente o complessivamente, 8% o meno di silicio, 6% o meno di manganese, 0,3% o meno di nichelio, 0,2% o meno di cromo, 0,3% o meno di rame, 0,1% o meno di ciascuno degli altri elementi di lega (alluminio, titanio, vanadio, molibdeno, tungsteno, ecc.) ».

b) la numerazione di statistica e la denominazione delle merci per le voci n. 73.02-*c*, e n. 73.02-*ij* sono modificate come all'allegata tabella *B*, firmata dal Ministro per le finanze.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — SEGNI — TAVIANI — PELLA — RUMOR — COLOMBO — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, *foglio n.* 128. — VILLA

TABELLA *A*

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore temporaneo %
27.04	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba:	
ex *c*	altri	
	Il coke di torba, destinato ad essere impiegato come riducente in produzioni elettrochimiche-metallurgiche, è ammesso all'importazione al dazio del 3 % (*), sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
44.04	Legno semplicemente squadrato:	
b	altro:	
	1) comune:	
	alfa) di conifere:	
	I) squadrato o spianato con l'ascia o con l'accetta	2 (*)
	II) grossolanamente squadrato con la sega	2 (*)
	beta) non nominato:	
	I) squadrato o spianato con l'ascia o con l'accetta:	
	aa) di faggio, castagno e pioppo	2 (*)
	II) grossolanamente squadrato con la sega:	
	aa) di faggio, castagno e pioppo	2 (*)
44.05	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm.:	
	altro:	
	1) comune:	
	ex *alfa*) di conifere, di lunghezza superiore a 125 cm. e di spessore di mm. 12,5 o più	5 (*)
	ex *alfa*) Tavolette di legno di cedro bianco, varietà Libocedrus decurrens, di lunghezza da 180 mm. inclusi a 185 mm. inclusi, di spessore da 5 mm. esclusi a 7 mm. inclusi e di larghezza da 21 mm. inclusi a 68 mm. inclusi	esente
	beta) di faggio, castagno e pioppo	5 (*)
ex 53.05-*b*	Peli di mohair e di alpagà, pettinati	3 (*)
76.01	Alluminio greggio; cascami e rottami di alluminio:	
b	cascami e rottami	6,30 (*)
77.01	Magnesio greggio; cascami e rottami di magnesio (comprese le torniture non calibrate):	
b	cascami e rottami	6,30 (*)

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

TABELLA *B*

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE			
della tariffa	della statistica		Generale %	Temporaneo %	Per provenienze dalla Comunità europea del carbone e acciaio (C. E. C. A.) scortate da certificato di libera pratica %	Per provenienze CECA senza certificato di libera pratica e per altre provenienze %
73.02		Ferro-leghe:				
e		ferro-cromo e ferro-silico-cromo:				
		1) ferro-cromo con tenore in carbonio:				
	4152 *a*	*alfa*) superiore a 2 %	12	—	—	—
	4152 *b*	*beta*) fino a 2 % .	15	13	—	—
		2) ferro-silico-cromo:				
	4153	*alfa*) contenente più di 90 % ma non più di 96 % complessivamente di cromo e silicio, con prevalenza in peso del cromo	3	—	—	—
		beta) altro con tenore in carbonio:				
	4154 *a*	I) superiore a 2 % .	12	—	—	—
	4154 *b*	II) fino a 2 % . .	15	13	—	—
ij		altre:				
		1) ferro-nichelio:				
	4160 *a*	*alfa*) ghisa nichelifera allo stato greggio, con tenore di nichelio non inferiore a 20 % e non superiore a 45 %	10	3	—	—
	4160 *b*	*beta*) altro .	10	—	—	—
	4161 *a*	2) ferro-silico-alluminio-calcio .	10	—	—	—
	4161 *b*	3) non nominate	10	—	—	—

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 1960.

Conferimento dei premi della « Penna d'oro » e del « Libro d'oro ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1954, 10 gennaio 1958, 1° ottobre 1960 e 2 dicembre 1960, concernenti l'istituzione dei premi della cultura ed altre iniziative, dirette a dare un sempre maggiore impulso al progresso civile e morale della Nazione;

Ritenuta l'opportunità di stabilire le caratteristiche e le modalità di conferimento dei premi anzidetti;

Decreta:

Art. 1.

Sono annualmente conferiti dal Presidente del Consiglio dei Ministri il premio della « Penna d'oro » ad uno scrittore che abbia particolarmente onorato la cultura italiana, ed il premio del « Libro d'oro » ad un editore che abbia contribuito a diffondere la cultura tra il popolo.

Lo scrittore è scelto anno per anno alternativamente tra coloro che hanno onorato la cultura italiana nel settore delle discipline filosofiche, storiche, letterarie, scientifiche, economiche.

L'editore è scelto ogni anno tra gli editori che hanno contribuito alla diffusione del libro e ai progressi della cultura italiana.

Il premio della « Penna d'oro » è costituito da un assegno di lire cinque milioni e da una penna in oro di valore artistico recante inciso il nome dello scrittore premiato e la data del conferimento.

Il premio del « Libro d'oro » è costituito da un simbolico oggetto in oro di valore artistico recante inciso il nome dell'editore premiato e la data del conferimento.

Art. 2.

La designazione dello scrittore e dell'editore da premiare è fatta da una Commissione presieduta da una eminente personalità della cultura nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composta da:

un rappresentante dell'Accademia dei Lincei;

un rappresentante del Consiglio Nazionale delle ricerche;

uno scrittore scelto dal Presidente del Consiglio tra quelli già vincitori del premio « Penna d'oro »;

un editore scelto dal Presidente del Consiglio tra quelli già vincitori del premio « Libro d'oro »;

cinque professori ordinarii universitari, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, rispettivamente per le discipline filosofiche, per quelle storiche, per quelle letterarie, per quelle scientifiche e per quelle economiche;

il segretario del Sindacato nazionale scrittori;

il presidente dell'Associazione italiana per le biblioteche;

il presidente dell'Associazione italiana editori;

il presidente dell'Associazione italiana librai;

un critico designato dalla Federazione nazionale della stampa italiana;

il capo dell'ufficio della Proprietà letteraria artistica e scientifica della presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha anche funzioni di segretario della Commissione.

La Commissione dura in carica cinque anni.

Art. 3.

La Commissione ha sede presso l'ufficio della Proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Commissione delibera sulle designazioni di cui all'art. 1, a maggioranza di voti, con l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti, a parità di voti, prevale il voto del presidente.

Le designazioni degli scrittori ed editori premiandi debbono pervenire al Presidente del Consiglio dei Ministri non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferisce il premio da conferire.

Art. 4.

I premi di cui all'art. 1 sono solennemente consegnati in Campidoglio alla presenza delle Alte Cariche dello Stato.

Art. 5.

Le spese inerenti alle attività previste dal presente decreto graveranno sul capitolo 157 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri) per l'esercizio finanziario 1960-61 e sul corrispondente capitolo degli esercizi futuri.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1960

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1960
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 143

(8099)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Geografia economica » presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Catania

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decerto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Catania, è vacante la cattedra di « Geografia economica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8054)

Vacanza della cattedra di « Lingua e letteratura inglese » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decerto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Padova, è vacante la cattedra di « Lingua e letteratura inglese » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8055)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno in argine del torrente Opol, in frazione di Ariolo del comune di Marone (Brescia).

Con decreto 17 ottobre 1960, n. 1590, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno in argine del torrente Opol, in frazione di Ariolo del comune di Marone (Brescia), segnato nel catasto dello stesso Comune ai fogli numeri 4 e 10, di mq. 304, ed indicato, in tinta gialla, nella planimetria rilasciata il 13 aprile 1960, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Brescia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7958)

MINISTERO DELLE FINANZE

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Lecce colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 28 ottobre 1960, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Lecce colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Alezio, Alliste, Casarano, Collepasso, Cutrofiano, Gallipoli, Matino, Melissano, Neviano, Parabita, Racale, San Nicola, Taviano, Tuglie, Ugento.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(7992)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Messina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1958.

Con decreto interministeriale in data 31 maggio 1960, numero 15200/233, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1960, registro n. 28 Interno, foglio n. 271, l'Amministrazione provinciale di Messina viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 155.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8058)

Autorizzazione al comune di Perugia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 13 ottobre 1960, n. 572, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1960, registro n. 28 Interno, foglio n. 270, l'Amministrazione comunale di Perugia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 437.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8059)

Autorizzazione al comune di Andria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 8 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 26, l'Amministrazione comunale di Andria (Bari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 332.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8060)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Brescia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 13 ottobre 1960, n. 689, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1960, registro n. 28 Interno, foglio n. 268, l'Amministrazione comunale di Brescia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 253.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8061)

Autorizzazione al comune di Foggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 13 ottobre 1960, n. 720, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1960, registro n. 28 Interno, foglio n. 269, l'Amministrazione comunale di Foggia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.681.665.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8062)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del provvedimento di scioglimento, senza liquidatore, della Società cooperativa edilizia « Compamare », con sede in Genova.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 novembre 1960, è stato revocato il precedente provvedimento di cui al n. 19 del decreto in data 11 settembre 1957, con il quale fu disposto lo scioglimento d'ufficio, senza liquidatore, della Società cooperativa « Compamare », con sede in Genova, costituita con atto in data 1° ottobre 1948, per notaio dott. Risso.

(7937)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa agricola « Associazione fra Contadini Aspiranti alla Proprietà Terriera (A.C.A.P.), con sede in Siena.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 dicembre 1960, i poteri conferiti al dott. Carlo Arisi, commissario governativo della Società cooperativa agricola « Associazione fra Contadini Aspiranti alla Proprietà Terriera (A.C.A.P.) », con sede in Siena, sono stati prorogati dal 14 dicembre 1960 al 14 febbraio 1961.

(8043)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 293

Corso dei cambi del 23 dicembre 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,61	620,60	620,645	620,61	620,55	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	629,55	627,75	627 —	628,25	625 —	626,50	627,75	626,70	626,50	627,50
Fr. Sv.	144,16	144,15	144,155	144,16	144,18	144,26	144,15	144,17	144,15	144,16
Kr. D.	90,12	90,14	90,08	90,065	90,15	90,11	90,075	90,10	90,12	90,10
Kr. N.	87,02	87,08	87,05	87,04	87,15	87,07	87,05	87,05	87,07	87,07
Kr. Sv.	120,18	120,16	120,08	120,08	120,10	120,17	120,065	120,20	120,19	120,10
Fol.	164,62	164,60	164,65	164,63	164,60	164,62	164,62	164,60	164,61	164,60
Fr. B.	12,50	12,498	12,50	12,49875	12,540	12,50	12,4975	12,50	12,49	12,495
Fr. Fr. (N.F.)	126,46	126,52	126,55	126,56	126,50	126,50	126,54	126,50	126,51	126,50
Lst.	1742,75	1741,80	1741,70	1741,65	1741,90	1742,55	1741,50	1742,60	1742,50	1741,60
Dm. occ.	148,80	148,80	148,83	148,825	148,82	148,80	148,805	148,80	148,80	148,80
Scell. Austr.	23,87	23,875	23,88	23,875	23,83	23,88	23,875	23,87	23,87	23,875

Media dei titoli del 23 dicembre 1960

Rendita 3,50 % 1906	76,175
Id. 3,50 % 1902	75,65
Id. 5 % 1935	108,225
Redimibile 3,50 % 1934	95,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,70
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,175
Id. 5 % 1936	100,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,175
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	100,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101 —
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 dicembre 1960

1 Dollaro USA	620,605
1 Dollaro canadese	628 —
1 Franco svizzero	144,155
1 Corona danese	90,07
1 Corona norvegese	87,045
1 Corona svedese	120,072
1 Fiorino olandese	164,625
1 Franco belga	12,498
1 Franco nuovo (N.F.)	126,55
1 Lira sterlina	1741,575
1 Marco germanico	148,815
1 Scellino austriaco	23,875

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, in Napoli).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 3 giugno 1924, n. 969, sul riordinamento delle Stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, che detta norme per la presentazione dei documenti nei concorsi statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, in Napoli).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

I) essere in possesso del diploma di laurea in chimica pura o in chimica industriale;

II) non aver superato l'età di anni 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 37 anni di età nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione;

c) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno;

e) dei profughi dell'Africa italiana, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

f) degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio, o nei comuni di Sant'Orsola o Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche, o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

g) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Tutti detti limiti di età sono elevati:

h) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, di cui al presente decreto;

i) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui alle lettere *h*) ed *i*) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) a *g*) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

2) a 39 anni nei confronti:

l) dei combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *a*) a *g*) del presente articolo decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

m) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

3) a 40 anni nei confronti:

n) di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40;

o) per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 45, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

p) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 1954, e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, art. 2, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, o nelle voci da quattro a dieci della tabella *B* allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

q) del personale licenziato dagli enti soppressi, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

r) del personale civile di ruolo e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art. 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

s) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda, o anche di autorità, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

III) essere cittadini italiani;

IV) avere il godimento dei diritti politici;

V) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

VI) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste non siano state contratte in guerra o per causa di guerra e sempreché esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dello art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per avere prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, debbono pervenire al Ministero dell'industria e commercio - Direzione generale affari generali - Ispettorato generale del personale (via Molise n. 2, Roma) non oltre il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La firma apposta in calce alla domanda deve essere, sotto pena di esclusione dal concorso, autenticata da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 32° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) l'indirizzo attuale. I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale affari generali - Ispettorato generale del personale (via Molise, 2, Roma) gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate;

g) il titolo di studio;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o dichiarati decaduti per la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare:

a) l'elencazione dei titoli allegati;

b) in aggiunta alla lingua francese, la seconda lingua straniera prescelta (inglese o tedesco) per l'esame da sostenere nella prova orale.

Art. 5.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) il diploma originale o copia di esso autenticato dal notaio di una delle lauree richieste per partecipare al presente concorso;

b) il certificato del rettore dell'Università indicante i punti riportati negli esami delle singole materie e in quello di laurea;

c) il diploma di abilitazione all'esercizio professionale o il certificato di abilitazione provvisorio.

Qualora l'Università presso la quale è stato conseguito il titolo di studio non abbia ancora rilasciato il relativo diploma di laurea, è ammessa la presentazione del certificato provvisorio sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale;

d) gli eventuali titoli comprovanti l'attitudine e la preparazione del candidato negli studi e nelle ricerche attinenti alle industrie delle pelli e delle materie concianti e tutti gli altri titoli e le eventuali pubblicazioni scientifiche, che il candidato stesso ritenga opportuno presentare.

Le pubblicazioni, da rimettersi in cinque esemplari, devono essere a stampa.

Art. 6.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo e data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il termine di cui all'art. 4 anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Art. 7.

Coloro che abbiano superato la prova orale di esame ne avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale affari generali - Ispettorato generale del personale (via Molise n. 2, Roma), entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni, i documenti comprovanti eventuali titoli di precedenza o di preferenza agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Il termine di venti giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

Saranno considerati privi di efficacia, ai fini della formazione della graduatoria, i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine suddetto.

I documenti necessari per le diverse categorie di candidati sono i seguenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare numero 588 del 1922 del Giornale militare ufficiale, su carta da bollo da L. 100.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 100 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana.

Tali documenti dovranno essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana, su carta da bollo da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per la applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dello Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare rispettivamente la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100,

rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o in dipendenza della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane relativamente al territorio della Somalia dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1945, n. 654, ed i mutilati ed invalidi di guerra alto atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o dell'indennità.

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o del certificato modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra prestato nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto atesini, di cui alla legge 3 aprile, 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da lire 100 rilasciato dal competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nel territorio delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di guerra alto atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 647, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod. 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia che si trovino nelle condizioni previste dallo art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace e cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 100;

m) gli alto atesini, di cui alla lettera *f*) dell'art. 2 dovranno presentare i documenti di rito;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o dei documenti di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico, o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

p) certificato di stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

q) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo, o collocati nei ruoli aggiunti dell'Amministrazione statale dovranno produrre i documenti di cui all'art. 8, punto 7 del bando di concorso;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo della Amministrazione statale dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso e le qualifiche riportate;

s) i concorrenti già appartenenti agli Enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro, da cui risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

Art. 8.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire al Ministero della industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale (via Molise n. 2, Roma), entro e non oltre il termine perentorio di giorni trenta, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

1. Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, non abbia superato il limite massimo di età consentito per il cumulo dei benefici spettanti.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal sindaco del Comune di residenza.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in località non compresa nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato.

3. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura presso il Tribunale.

5. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi, o meno, l'attitudine al servizio. Per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi civili di guerra, per i mutilati per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati o invalidi per servizio, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia, o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati ed invalidi di guerra alto atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e contenere ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

6. Documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare):

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « certificato di esito di leva »;

per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): « certificato di iscrizione nelle liste di leva ».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci, e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio e dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito compete ai distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare compete: alla Direzione generale degli uffici dei servizi medico-sanitari del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di ufficiali; alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età; alle capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali o militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare, 5ª Divisione del Ministero della difesa-Aeronautica se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione); all'ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgersi direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

7. I concorrenti che siano dipendenti di ruolo o collocati nei ruoli aggiunti dell'Amministrazione statale potranno produrre soltanto i documenti di cui al n. 5 del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, con la indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dalla competente Amministrazione il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

A tale documento dovrà essere aggiunta una attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2. 5 e 6 del presente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai numeri 1, 2, 4 e 5 del presente articolo purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e del commercio potranno fare riferimento a tali documenti, purchè non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso.

Art. 9.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

A norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, detti documenti dovranno riportare la firma per esteso del funzionario o del pubblico ufficiale che li rilascia con l'indicazione della qualifica e la apposizione del tembro dell'ufficio.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari ad eccezione della domanda di ammissione.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 7 dell'articolo precedente ed alle lettere *p*) e *r*) dell'art. 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Art. 10.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, in una prova pratica ed in una prova orale.

Prove scritte:

a) svolgimento di un tema su argomenti di chimica organica con particolare riferimento all'industria conciaria;

b) svolgimento di un tema su argomenti di chimica dei processi di concia;

c) svolgimento di un tema su argomenti di tecnologia applicata all'industria conciaria.

Prova pratica:

analisi, accompagnata da una breve relazione, di un prodotto chimico od ausiliario dell'industria del cuoio.

Prova orale:

a) interrogazione e discussione su almeno due argomenti di tecnologia e chimica applicata all'industria conciaria;

b) interrogazione sui metodi di analisi del cuoio e delle materie concianti;

c) interrogazione sulla legislazione della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti;

d) traduzione in italiano dal francese ed altra dall'inglese o dal tedesco a scelta del candidato.

Per le prove scritte e per la prova pratica i candidati dispongono di otto ore.

Art. 11.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione composta:

da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

da due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

da due impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione dell'industria e del commercio, con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Alla Commissione saranno, inoltre, aggregati, come membri aggiunti, tre professori qualificati nella lingua francese, tedesca e inglese.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione dell'industria e del commercio con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 12.

La Commissione procederà, prima delle prove scritte e pratica all'esame dei titoli, per la cui valutazione essa disporrà di cinque punti.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse, e non meno di sei decimi nella prova pratica.

Di tale ammissione verrà data comunicazione agli interessati con l'indicazione del voto riportato nelle prove. L'avviso per la presentazione alle prove orali verrà dato ai candidati ammessi almeno venti giorni prima di quello stabilito per l'inizio di esse. Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, verrà affisso nel medesimo giorno nei locali dove si terranno gli esami.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto riportato nella prova pratica, del punto ottenuto in quella orale e di quello riportato nella valutazione dei titoli.

Art. 13.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 686.

Le prove si svolgeranno in Roma nell'epoca e nel luogo che verranno, a mezzo di lettera raccomandata, tempestivamente comunicati ai candidati e, comunque, non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco del Comune di residenza;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto.

Art. 14.

La graduatoria del vincitore del concorso e dei candidati dichiarati idonei, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365, e all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Art. 15.

Il vincitore del concorso sarà assunto con la qualifica di assistente in prova, con il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La nomina in ruolo avrà luogo dopo compiuto un periodo di un anno di prova, ed in seguito ai buoni risultati della prova stessa.

Il vincitore che, allo scadere del periodo di prova, non consegue la nomina in ruolo è dispensato dal servizio, udito il Consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria e del commercio, con diritto alla liquidzione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sarà considerato decaduto dalla nomina il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso, presso la Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, in Napoli.

Al vincitore del concorso non compete alcun rimborso oltre quello relativo alle spese di viaggio dalla sua residenza alla sede della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, in Napoli.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1960

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1960
Registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 124.

(7559)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modificazioni nella costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a trentadue posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, bandito con decreto ministeriale 15 dicembre 1959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, che approva il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 13023 del 20 agosto 1960, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1960 al registro n. 48, foglio n. 311, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso per esami a trentadue posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, bandito con decreto ministeriale 25831 del 15 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1960 al registro n. 10, foglio n. 318;

Visto il decreto ministeriale 14353 del 30 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1960, registro n. 55, foglio n. 284, con il quale sono stati chiamati a far parte

della Commissione, come sopra costituita, i professori Giorgio Giampiccolo e Giuseppe Barile, in sostituzione del prof. Francesco Santoro Passarelli e Roberto Ago;

Considerato che il prof. Giorgio Giampiccolo, ha ricusato l'incarico come sopra conferitogli, in quanto impossibilitato per precedenti impegni di lavoro;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del membro suddetto;

Decreta:

In sostituzione del prof. Giorgio Giampiccolo è chiamato a far parte della Commissione esaminatrice del concorso a trentadue posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, costituita con i decreti ministeriali 13023 e 14353 di cui alle premesse, il dott. prof. Mario Sinopoli, docente di diritto pubblico presso l'Università di Roma.

Roma, addì 5 novembre 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1960
Registro n. 59, foglio n. 37

(7952)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile della carriera esecutiva presso il Ministero delle finanze spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste. (Circolare 14 dicembre 1960).

Sono disponibili presso il Ministero delle finanze, nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte indirette - Laboratori chimici - n. 7 (sette) posti di preparatore chimico spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda, su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno obbligarsi di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande presentate dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), entro il termine massimo di giorni 20 (venti), da quello fissato per la presentazione delle domande.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di preparatore chimico, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) dei quali sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *il Ministro*: PUGLIESE

(8001)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove pratiche del concorso per titoli ed esami a un posto di tecnico in prova presso l'Osservatorio astronomico di Brera-Milano, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1959.

Le prove pratiche del concorso per titoli ed esami a un posto di tecnico in prova nell'Osservatorio astronomico di Brera-Milano, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1960, registro n. 37, foglio n. 381, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 229 del 17 settembre 1960, avranno luogo a Milano, presso l'Osservatorio astronomico, in via Brera n. 28, nei giorni 9, 10 e 11 gennaio 1961, alle ore 8,30.

(8057)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1956;

Visto che la condotta ostetrica di Buonabitacolo è rimasta vacante a seguito delle successive rinunzie delle vincitrici;

Considerato che la predetta sede va assegnata tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista l'accettazione della ostetrica Salvato Leontina;

A parziale modifica del decreto n. 54009 del 2 luglio 1960;

Decreta:

La ostetrica Salvato Leontina viene assegnata alla condotta ostetrica di Buonabitacolo.

Salerno, addì 15 dicembre 1960

Il medico provinciale dirigente: GAGLIO

(8027)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.